



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

**Aggiornamento degli albi dei
GIUDICI POPOLARI**

**per il biennio 2013 – 2014
Iscrizione negli elenchi comunali**

IL SINDACO

Visto l' art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 Maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 Dicembre 1956, n. 1441, sulla l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 , n. 1441 sulla partecipazione delle donne alla amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise ;

rende noto

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1851, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE, O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di Luglio p. v. negli elenchi integrativi comunali.
2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
 - a) Cittadinanza Italiana.
 - b) Buona condotta morale.
 - c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni.
 - d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di assise.
 - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'assise di appello
3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare :
 - a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
 - b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
 - c) I ministri di qualsiasi culto e di religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza municipale, addì 18.04.2011

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Cutuli